

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto delle Commissioni riunite
V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente)

Martedì 27 marzo 2007

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Testo unificato C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio e C. 1964 La Loggia).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Art. 3.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

L'articolo 3, comma 7 dell'articolato dispone che i piccoli comuni, come definiti dall'articolo 2, possano acquisire stazioni ferroviarie disabilite di proprietà di FF.SS. S.p.A. e le case cantoniere di Anas S.p.A., al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.

In proposito si esprime parere contrario poiché la misura in parola opererebbe nei confronti di soggetti costituiti in forma di società per azioni, si configurerebbe come una sorta di espropriazione di proprietà privata. Inoltre, le stazioni ferroviarie e le case cantoniere sono parte del patrimonio, rispettivamente, di Ferrovie dello Stato S.p.A. e di Anas S.p.A., le quali versano in gravi difficoltà finanziarie che risulterebbero sicuramente acuite da una vendita forzata a valori inferiori a quelli di mercato. Si evidenzia come il comma 115 dell'articolo 3 della legge n. 662/1996 abbia sancito il diritto da parte della predetta società ad acquistare la proprietà delle case cantoniere strumentali alle propria attività.

Si esprimono poi perplessità, considerato che, nel caso in cui le acquisizioni da parte dei comuni riguardino beni di proprietà dello Stato, la determinazione del valore economico di detti immobili dovrebbe essere effettuata dall'Agenzia del Demanio ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 300/1999 Negli altri casi, invece, il valore di mercato degli immobili da acquisire potrebbe essere determinato dall'Agenzia del Territorio. L'Agenzia ritiene, comunque, che la stima del valore di mercato degli immobili oggetto di transazione debba essere effettuata dall'Agenzia stessa a titolo oneroso, sulla base di specifiche intese nell'ambito di un accordo quadro che potrebbe essere definito con ANCI.

Si esprime infine perplessità in ordine all'opportunità della norma in esame, evidenziando preliminarmente che il testo del suddetto comma 7 appare oscuro e di ardua comprensione stante la difficoltà di individuare con esattezza a quali immobili faccia riferimento. Infatti, l'espressione ferrovie «disabilite» è estranea alla disciplina dei beni immobili pubblici, così come il generico riferimento alle caserme dismesse e agli edifici del Corpo Forestale dello Stato non più in uso.

Art. 6.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

L'articolo è volto a valorizzare prodotti tipici nazionali.

La prevista promozione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni in forma diversa dall'utilizzo del portale telematico comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Art. 7.

(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

L'articolo è volto a garantire gli uffici postali nei piccoli comuni.

Dalla proposta di norma potrebbero derivare ulteriori oneri a carico di Poste Italiane. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 261/1999 - come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 384/2003 - il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti. Per questo motivo il dipartimento ritiene la disposizione superflua.

Si rileva che la norma possa produrre ulteriori oneri, peraltro non quantificati, laddove dispone che, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, quest'ultimo debba attivare gli sportelli postali nei piccoli comuni.

Art. 9.

(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali).

Incentiva le attività commerciali.

La disposizione in esame disciplina materie di competenza esclusiva delle regioni e, pertanto, non ritiene possa avere ulteriore corso. In ogni caso, in mancanza della prescritta relazione tecnica, evidenzia come non si renda possibile la verifica dei complessivi nuovi o maggiori oneri derivanti dal provvedimento.

Art. 10.

(Sistema distributivo dei carburanti).

Stabilisce uno specifico sistema distributivo di carburanti per i piccoli comuni.

La disposizione in esame disciplina materie di competenza esclusiva delle regioni e, pertanto, non ritiene possa avere ulteriore corso. In ogni caso, in mancanza della prescritta relazione tecnica, evidenzia come non si renda possibile la verifica dei complessivi nuovi o maggiori oneri derivanti dal provvedimento.

Art. 12.

(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).

La disposizione alleggerisce il fisco prevedendo che il MEF istituisca un fondo dal quale attingere per concedere incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni.

La norma appare formulata in modo impreciso prevedendo solo un generico riferimento ad «ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale» senza però indicare le fattispecie e l'entità delle misure agevolative cui si intende far riferimento. Dalla lettura della disposizione sembra, inoltre, che debba essere riconosciuto, ai comuni interessati, un duplice beneficio finanziario, l'uno derivante dalle somme relative al fondo di cui all'articolo 12 in esame, l'altro dall'aumento dei trasferimenti erariali indicati dalla lettera a), comma 2, dello stesso articolo 12. Il dipartimento auspica una migliore riformulazione della norma.

Si osserva inoltre che il comma 5 appare formulato sotto il profilo tecnico, in termini generici in quanto non reca indicazioni in grado di delimitare l'ambito di applicabilità dell'agevolazione stessa. In particolare, la norma non consente di individuare in relazione a quali tributi dovrebbe considerarsi applicabile il credito di imposta, né fornisce indicazioni in ordine alle concrete modalità di fruizione dell'agevolazione prevista, all'eventuale cumulabilità della stessa con altre agevolazioni fiscali ed alle ipotesi di decadenza.

Inoltre sul comma 7 (*dotazione del fondo*) si esprime parere contrario in quanto nell'ambito dell'accantonamento di parte corrente relativo al MEF non sussistono disponibilità finanziarie da destinare al sostegno dell'iniziativa.

Art. 13.

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

Istituisce, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un fondo inteso a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni.

Si esprime parere contrario all'approvazione della norma in esame, in quanto nell'ambito dell'accantonamento di parte capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non sussistono, relativamente agli anni 2007 e 2008, risorse da destinare allo scopo.

Art. 15.

(Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

La proposta novella il T.U.E.L. con l'abolizione del cosiddetto divieto di terzo mandato consecutivo per i sindaci nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Si esprimono forti perplessità sia per quanto attiene al merito, sia per quanto concerne la sede utilizzata per introdurre nell'ordinamento una tale innovazione. Secondo il Ministero la tematica involge infatti una problematica di grande delicatezza, la cui valutazione non può essere disgiunta da una più generale riflessione in merito al sistema elettorale degli enti locali, che appare inopportuno affrontare nel contesto prescelto.